



## CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

tra

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Regione Piemonte

Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari legali e contenzioso, Gestione minori ucraini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta

Regione autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Anci Piemonte

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Culture, Politica e Società,  
Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Compagnia di San Paolo

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

**Premesso che:**

- la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ance Piemonte, l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Psicologia; il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo confermano la volontà di rinnovare la convenzione stipulata il 21 dicembre 2020, al fine di proseguire nella collaborazione istituzionale per la formazione e il sostegno ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati sul territorio di competenza;
- richiamata la legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che prevede, all'articolo 11, che presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti individui disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre;
- lo stesso articolo attribuisce ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare gli individui che desiderino essere iscritti nel succitato elenco;
- in armonia con le Linee Guida stilate dall'Autorità Garante Nazionale nel 2017, è stato predisposto un bando aperto per il reperimento di cittadini disponibili a svolgere il ruolo di tutore volontario;
- in Valle d'Aosta, a decorrere da marzo 2019, sono state attribuite le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza al Difensore civico della Regione, che ha manifestato l'interesse a proseguire la proficua collaborazione avviata con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte per la selezione e la formazione degli aspiranti tutori della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- il tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà ed occasione di promozione della cultura dell'accoglienza;
- la legge 47/2017 non contiene la previsione di fondi destinati all'espletamento della citata formazione;
- secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, le attività necessarie all'attuazione della presente Convenzione sono prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
- per garantire la realizzazione del mandato di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 è necessario mantenere la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile;
- la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'ANCI Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ritengono di interesse mantenere attiva la rete che ha consentito di garantire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa;

**Considerato inoltre che:**

- è opportuno proseguire nelle azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati e quindi di essere inseriti nel relativo elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- è necessario assicurare ogni anno almeno un corso di formazione per coloro che abbiano aderito al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità e alimentare l'elenco del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- è opportuno offrire una formazione continua sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati ai professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali e agli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri, con particolare riferimento ai rapporti con la figura dei tutori volontari;
- è opportuno garantire ai tutori nominati la possibilità di partecipare a eventi di aggiornamento periodico (per esempio su novità legislative e giurisprudenziali) e di fruire di appositi strumenti di sostegno (per esempio gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico);
- è, infine, opportuno garantire il monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti in tema di tutela volontaria.

**Tutto ciò premesso,**

la **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte** nella persona di Ylenia Serra, nata a Torino (TO) il 10.10.1980 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio regionale, piazza Solferino n. 22 – Torino;

il **Consiglio regionale del Piemonte**, nella persona del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, nato a Torino (TO) il 6.12.1974, domiciliato ai fini del presente atto in via Alfieri n. 15 – Torino;

la **Giunta regionale – Regione Piemonte – Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari legali e contenzioso, Gestione minori ucraini** nella persona dell'Assessore Chiara Caucino, nata a Biella (BI) il 16.8.1973 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, via Bertola n. 34 – Torino;

il **Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta** nella persona di Adele Gina Squillaci, nata ad Aosta il 19.07.1971 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, via Festaz n.46 – Aosta;

la **Giunta regionale - Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato sanità, salute e politiche sociali** nella persona dell'Assessore Roberto Alessandro Barmasse, nato ad Aosta (AO) il 10.10.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, piazza Deffeyes n. 1 – Aosta;

**l'Anci Piemonte**, nella persona del Presidente Andrea Corsaro, nato a Vercelli (VC) il 14.8.1958 e domiciliato ai fini del presente atto in via Maria Vittoria, 12 - Torino;

il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Giurisprudenza), P. IVA n. 02099550010, con sede in Lungo Dora Siena 100/A – Torino, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof. Raffaele Caterina, nato a Torino (TO) l'11.12.1974 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento;

il **Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Culture Politica e Società), nella persona del Direttore, Prof. Francesco Ramella, nato a Firenze il 14/11/1962 e domiciliato ai fini del presente atto in Lungo Dora Siena n. 100/A – Torino;

il **Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Psicologia) con sede in Torino, via Verdi n. 10, rappresentato ai fini del presente atto dalla Direttrice, Prof.ssa Daniela Converso, nata a Torino il 31/01/1961 e domiciliata per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento;

i tre Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino altresì rappresentati dalla Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino (TO) il 5.10.1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26.09.2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

il **Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale**, Partita I.V.A. 01943490027, con sede in Alessandria, via Cavour n. 84, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof.ssa Serena Quattrocchio, nata a Torino (TO) il 26.4.1975 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento;

la **Compagnia di San Paolo** con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, nella persona del Presidente, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il 3.5.1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della medesima Fondazione;

la **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** con sede in Torino, via XX Settembre n. 31, nella persona del Presidente Giovanni Quaglia, nato a Genola (CN) il 20.10.1947 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Fondazione;

la **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo** con sede in Cuneo, via Roma n. 17, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Ezio Raviola, nato a Mondovì (CN) il 22.8.1967 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della stessa Fondazione;

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti.

Convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1  
(Finalità)

1. Le Parti, con la presente Convenzione, individuano come necessarie all'attuazione e all'implementazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 *"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"* le seguenti azioni:

- a) sensibilizzazione e informazione sul territorio della possibilità, per i cittadini, anche stranieri, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nel relativo elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- b) formazione degli aspiranti tutori volontari residenti o domiciliati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per l'espletamento della funzione tutoria di cui all'articolo 11 della legge 47/2017;
- c) formazione continua (per esempio tramite seminari e convegni) sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina, dei professionisti dei servizi sociosanitari territoriali e degli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri;
- d) sostegno (per esempio tramite gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico) ai tutori nominati;
- e) monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio, documentazione e coordinamento tra le diverse iniziative esistenti in tema di tutela volontaria.

Art. 2  
(Azioni di sensibilizzazione e di informazione)

1. Al fine di ampliare e aggiornare l'elenco dei tutori volontari, le Parti organizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari, con particolare riguardo ai territori regionali per i quali, pur in presenza di minori stranieri non accompagnati, mancano o sono in numero esiguo i tutori.

Art. 3  
(Attività formativa per gli aspiranti tutori volontari)

1. È previsto almeno un corso di formazione all'anno per aspiranti tutori volontari residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
2. La formazione degli aspiranti tutori volontari consta di almeno 24 ore di attività didattica - organizzata secondo i contenuti interdisciplinari indicati dall'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nelle "linee guida per la formazione, la selezione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47" - e si basa sull'interazione tra docenti universitari e operatori dei servizi socio-sanitari territoriali che da anni operano nelle diverse realtà locali a favore di minori stranieri non accompagnati, i quali sono i principali interlocutori degli aspiranti tutori volontari. Vengono altresì coinvolti come formatori, a titolo gratuito, tutori già nominati, minori stranieri non accompagnati e ragazzi stranieri neomaggiorenni.

3. La formazione si svolge presso l'Università degli Studi di Torino in presenza o in modalità a distanza. Ove un congruo numero di partecipanti al corso sia residente o domiciliato nelle sedi extrametropolitane dell'Ateneo di Torino o nelle sedi dell'Università del Piemonte Orientale, alcune lezioni e attività seminariali potranno svolgersi in tali sedi o comunque essere rese disponibili a distanza, mediante videotrasmissione in teleconferenza.

#### Art. 4

(Formazione continua dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina e dei professionisti dei servizi sociali territoriali e delle strutture di accoglienza)

1. Le Parti si impegnano a organizzare eventi di formazione continua per i tutori volontari iscritti nell'elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali e delle strutture di accoglienza residenziali per minori, per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo di un insieme di competenze utili al migliore svolgimento, nei rispettivi ambiti professionali, delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri non accompagnati.
2. La formazione continua consta di almeno due incontri all'anno.

#### Art. 5

(Accompagnamento ai tutori volontari nominati)

1. Fermo restando le attività di cui agli articoli 3 e 4, le Parti avviano percorsi di sostegno ai tutori volontari, a titolo esemplificativo, attraverso gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze ed, eventualmente, per il supporto psicologico.

#### Art. 6

(Monitoraggio, documentazione e coordinamento delle esperienze di tutela volontaria)

1. Le Parti si impegnano a realizzare un monitoraggio delle attività di formazione e sostegno erogate al termine di ogni anno.
2. Inoltre, si impegnano alla realizzazione di un monitoraggio congiunto delle esperienze di tutela volontaria sul territorio piemontese e valdostano, anche al fine di individuare criticità ed elaborare azioni correttive negli ambiti di propria competenza.
3. Infine, le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e, per quanto possibile, ad assicurare il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti sul territorio in tema di tutela volontaria.

#### Art. 7

(Attuazione della Convenzione)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono istituiti:
  - a) un Comitato scientifico composto dalla prof.ssa Manuela Consito e della prof.ssa Joelle Long (per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino), dai professori Roberto Beneduce, Federica Cornali e Roberta Ricucci (per il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino), dal prof. Luca Rollè (per il

- Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino), dai professori Elena Allegri e Roberto Mazzola (per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale); quale Coordinatrice del Comitato scientifico viene concordemente indicata la Prof.ssa Joëlle Long;
- b) un Comitato organizzativo formato dai componenti del comitato scientifico e da un rappresentante di ciascuna delle altre Parti.

#### Art. 8

(Impegni della Garante della Regione Piemonte)

1. La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:
- a) coordinare le diverse fasi delle azioni previste dalla presente Convenzione, afferenti alla competenza attribuita dalla normativa;
  - b) garantire il raccordo con la Magistratura minorile, anche tenuto conto del Protocollo d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
  - c) garantire il raccordo con gli Enti Gestori dei servizi sociali, con i responsabili delle strutture di accoglienza e con le istituzioni pubbliche, che a diverso titolo sono coinvolte nell'attività del tutore volontario.

#### Art. 9

(Impegni del Consiglio regionale del Piemonte)

1. Il Consiglio regionale si impegna a porre in essere azioni:
- a) di sensibilizzazione e informazione sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati per garantire l'aggiornamento e l'ampliamento dell'elenco dei tutori volontari;
  - b) di accompagnamento e confronto delle esperienze dei tutori volontari al fine di supportarli nelle loro attività e garantire, al contempo, un continuo aggiornamento;
  - c) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

#### Art. 10

(Impegni della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna a:
- a) promuovere e assicurare la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni sul tema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, per sostenere lo sviluppo e il consolidamento di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati soggiornanti sul territorio regionale;
  - b) promuovere e sostenere, in coordinamento con le altre Parti azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, in collaborazione con i Dipartimenti universitari firmatari e la rete dei servizi sociali territoriali, attraverso un percorso di concertazione con i servizi stessi e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività avviate, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;

- c) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e di promozione sul territorio regionale sui temi dei tutori volontari e dei minori stranieri non accompagnati;
- d) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

#### Art. 11

(Impegni del Garante della Regione autonoma Valle d'Aosta)

- 1. Il Garante della Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna a:
  - a) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte nell'ambito delle attività di selezione e formazione che la legge attribuisce ai garanti regionali;
  - b) favorire opportune sinergie tra gli Enti del territorio valdostano che si occupano, a vario titolo, del settore sociale, al fine di perseguire la migliore tutela per i minori.

#### Art. 12

(Impegni della Regione autonoma Valle d'Aosta)

- 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, di intesa con le Parti sottoscrittrici, si impegna a:
  - a) assicurare la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni in tema di tutela, per promuovere la creazione e lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi socio-sanitari e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati;
  - b) predisporre la formazione degli operatori socio-sanitari territoriali, di cui all'articolo 4;
  - c) promuovere azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, attivate dall'Ufficio minori dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, attraverso un percorso di concertazione con i servizi socio-sanitari e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività previste nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;
  - d) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul territorio regionale sul tema dei tutori volontari;
  - e) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

#### Art. 13

(Impegni dell'Anci Piemonte)

- 1. L'Anci Piemonte si impegna a:
  - a) realizzare le attività volte alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza piemontese sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, per garantire una costante richiesta di accesso ai percorsi formativi, al fine di una implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
  - b) raccordarsi con il Coordinamento degli Enti gestori dei Servizi Sociali, per le iniziative ed attività di rispettiva competenza;
  - c) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).



Art. 14  
(Impegni dei Dipartimenti universitari firmatari)

1. I Dipartimenti universitari firmatari della presente Convenzione si impegnano a:
  - a) assumere la responsabilità scientifica e l'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 3 e 4, mettendo a disposizione docenti, spazi e strumentazione informatica per la realizzazione delle attività ivi previste;
  - b) promuovere e organizzare, in collaborazione con le altre Parti, attività di sostegno ai tutori nominati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), anche tramite gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, ove opportuno, assicurare il sostegno psicologico;
  - c) realizzare – in collaborazione con le altre Parti – un monitoraggio annuale delle esperienze di formazione e sostegno di cui alla presente Convenzione e, in generale, sulle esperienze di tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
  - d) presentare annualmente una relazione scientifica sulle attività svolte e un rendiconto finanziario che dettagli l'utilizzo dei contributi trasferiti ai sensi dell'articolo 16.
2. I Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture Politiche e Società e di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale individuano il Dipartimento capofila nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e il referente nella Coordinatrice del Comitato scientifico per quanto contemplato dalla presente Convenzione

Art. 15  
(Impegni della Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,  
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)

1. La Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si impegnano a:
  - a) sostenere il monitoraggio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative del territorio in tema di tutela;
  - b) sostenere il coordinamento e potenziare il confronto delle iniziative e delle azioni di Never Alone e delle Fondazioni a supporto del sistema di tutela volontaria;
  - c) sostenere la realizzazione delle azioni di cui alla presente Convenzione, attraverso le reti e le Associazioni del territorio che si occupano di tutela - individuate congiuntamente dalle Parti - con apposite erogazioni per un ammontare complessivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) per il periodo di durata della Convenzione stessa. Tale ammontare è così suddiviso: CSP € 7.000,00 (settemila/00), FCRT € 4.000 (quattromila/00), FCRC € 3.000 (tremila/00);
  - d) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 16  
(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Piemonte, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a contribuire con la somma complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, che è versata con cadenza annuale al Dipartimento capofila in due soluzioni, anticipo 70% e saldo a conclusione delle attività previste nell'annualità di riferimento.

2. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a provvedere economicamente alle azioni realizzate nella Regione VDA per quanto attiene alle iniziative di diffusione e sostegno delle attività previste negli articoli 2, 4 e 5.
3. Il Dipartimento capofila si impegna a versare annualmente la somma di € 700,00 (settecento/00) a ciascuno degli altri Dipartimenti firmatari della presente convenzione a titolo di rimborso spese per il contributo disciplinare alle attività, riservando a sé annualmente € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso spese per il contributo disciplinare alle attività.
4. I contributi di cui sopra devono intendersi erogati a ristoro delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Si specifica che non verranno riconosciute quote per spese generali.

#### Art. 17

(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività)

1. I risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte in attuazione della presente Convenzione resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
2. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione della presente Convenzione restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

#### Art. 18

(Durata)

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e ha valore sino al 31 dicembre 2024.

#### Art. 19

(Sottoscrizione successiva della Convenzione)

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore della Convenzione, da parte di ulteriori soggetti interessati all'attuazione della stessa, dovrà essere approvata da tutti i contraenti originari e avrà durata per il periodo residuale di vigenza della stessa.

#### Art. 20

(Modifiche)

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono stabilite mediante accordo scritto tra le Parti aderenti.

Art. 21  
(Riservatezza - trattamento dei dati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
5. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato, con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
8. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
9. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento di Giurisprudenza è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)
10. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio della Garante del Piemonte è il Consiglio regionale del Piemonte, con sede in via Alfieri 15, Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@cr.piemonte.it](mailto:dpo@cr.piemonte.it)
11. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali è l'Università del Piemonte Orientale (UPO) con sede in Via del Duomo 6, Vercelli. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella

versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@uniupo.it](mailto:dpo@uniupo.it)

12. Per l'Anci Piemonte, il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [marco.orlando@anci.piemonte.it](mailto:marco.orlando@anci.piemonte.it)
13. Per la Regione Piemonte, il Responsabile della protezione dei dati personali - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it)
14. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta è il Garante contitolare con il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [privacy@consiglio.vda.it](mailto:privacy@consiglio.vda.it)
15. Il titolare del trattamento dei dati personali per la Compagnia di San Paolo è la Fondazione stessa, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 75 – Torino. La Compagnia ha nominato Delegato Privacy il suo Segretario Generale, Alberto Francesco Anfossi, che può essere contattato per questioni afferenti il trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: [privacy@compagniadisanpaolo.it](mailto:privacy@compagniadisanpaolo.it)
16. Il titolare del trattamento dei dati personali per Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è la Fondazione stessa, con sede legale in Torino, via XX Settembre, 31. È possibile contattare la Fondazione ed esercitare i diritti degli interessati mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@fondazionecrt.it](mailto:privacy@fondazionecrt.it)
17. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [info@fondazione.crc.it](mailto:info@fondazione.crc.it)

Art. 22  
(Definizione delle Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 23  
(Registrazione e spese)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 a cura del soggetto richiedente.
2. Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Giurisprudenza e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4.07.1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 24.10.72 n. 642.

Art. 24  
(Firma della convenzione)

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con firma digitale delle Parti in conformità alla normativa vigente.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Regione Piemonte

Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino,  
Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari  
legali e contenzioso, Gestione minori ucraini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta

Giunta regionale – Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e  
politiche sociali – Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative

Anci Piemonte